

Ist. n. 3 dep. 17/01/2023

RG 1/23 -
RISTRUTT. DEBITI

Tribunale di Treviso
Sezione seconda civile

P.U. N. 65-1/2022

Il giudice,
nel procedimento n. 65-1/2022 instaurato da Michele De Ninno, con il dott. Alessandro Liana in qualità di Gestore nominato dall'O.C.C. Trevigiano I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Cornuda,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

esaminata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i. proposta da Michele De Ninno in data 1/12/22,
rilevato che con provvedimento del 7/12/22 il G.d., ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto
la pubblicazione della proposta e del piano nell'apposita area web del Tribunale e del Ministero della Giustizia, nonché la comunicazione ai creditori entro trenta giorni del presente decreto, della proposta e del piano, disponendo che, sino alla conclusione del procedimento, essi non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né cautelari sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 70, comma 4, c.c.i. e che, in applicazione dei principi concorsuali, i contratti di cessione di parte dello stipendio sono inopponibili alla procedura;
rilevato che il Gestore ha comunicato la proposta ai creditori, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3, c.c.i. e che, nel termine assegnato, sono pervenute due osservazioni oltre alla richiesta di un creditore di ricevere le comunicazioni presso un determinato indirizzo pec;
rilevato che il G.d., esaminate le modifiche al piano apportate dal Gestore, aveva assegnato a questi un termine per rettificarlo;
rilevato che il Gestore ha recepito le indicazioni del G.d. circa l'inefficacia delle trattenute stipendiali applicate successivamente al provvedimento di ammissione e la cessazione del



Ist. n. 3 dep. 17/01/2023

corso degli interessi sui crediti chirografari dal deposito del piano ai sensi dell'art. 68, comma 5, c.c.i.;

rilevato che il piano prevede il soddisfacimento dei creditori concorsuali, tutti di rango chirografario, nella misura dello 16,5 %, mediante la distribuzione della somma di € 33.907, costituita dalla quota parte dei futuri stipendi da lavoro dipendente messi a disposizione dal ricorrente per sette anni;

ritenuto che il piano sia giuridicamente ammissibile, oltre che fattibile dal punto di vista economico, attesa la stabilità dell'impiego di De Ninno presso il Ministero della Difesa;

ritenuto che l'alternativa liquidatoria non sia conveniente, atteso che il ricorrente non ha beni suscettibili di vendita coattiva;

visto l'art. 70 c.c.i.

P.Q.M.

omologa il piano;

dispone la comunicazione della sentenza ai creditori a cura del gestore;

dichiara la chiusura della procedura;

Treviso, 30/01/2023

Il Giudice

Dott.ssa Petra Uliana

